



# COMUNE DI TREVIGNANO

Provincia di Treviso

Piazza Municipio, 6 – 31040 - Trevignano  
C. F. 83001370267 – P. I.V.A. 00573020260  
www.comune.trevignano.tv.it

---

## Riduzione 50% IMU 2017

Anche per quest'anno è confermata la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – **fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9** - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (**genitori-figli**) che le utilizzino come propria abitazione principale.

**La stessa riduzione viene applicata anche alle pertinenze** purché indicate nell'atto di comodato, precisando che pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catstali C/2 C/6 e C/7, nella misura massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**I requisiti previsti per l'ottenimento dell'agevolazione sono i seguenti:**

- unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta **entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale;**
- il contratto di comodato deve essere **registrato;**
- il soggetto passivo (comodante) **deve possedere un solo immobile (inteso come immobile ad uso abitativo) in Italia;**
- il soggetto passivo (comodante) deve **risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;**
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato **possiede nello stesso Comune un altro immobile abitativo adibito ad abitazione principale,** purchè non sia A/1, A/8 e A/9;
- **il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti** nel modello di dichiarazione IMU entro il 30/06/2018;
- l'agevolazione **non si applica alle abitazioni A/1, A/8 e A/9.**

**Si invitano pertanto gli interessati a stipulare e registrare i comodati quanto prima per poter fruire dell'agevolazione.**

La presente informativa non è da ritenersi esaustiva, per maggiori informazioni visionare la Risoluzione N. 1/DF/2016 e l'Art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015.

L'ufficio tributi è a disposizione per ulteriori eventuali ragguagli.